



## **C O M U N E D I B A R I**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

SEDUTA DEL 22 GENNAIO 2013

DELIBERA N.7

#### **O G G E T T O**

**ISTITUZIONE REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI – APPROVAZIONE DISCIPLINARE ATTUATIVO**

L'ANNO DUEMILATREDICI IL GIORNO VENTIDUE DEL MESE DI GENNAIO, ,  
ALLE ORE 10.30 CON CONTINUAZIONE

PREVIO AVVISO DEL SIG.SINDACO SI É RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE  
NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

#### **P R E S I D E N T E**

**EMILIANO Dott. MICHELE - SINDACO**

#### **A S S E S S O R I**

N	COGNOME E NOME	PRES
1	PISICCHIO Prof. Alfonsino	NO
2	ABBATICCHIO Dott. Ludovico	SI
3	ALBORE Rag. Francesco	SI
4	BARATTOLO Dott. Filippo	NO
5	GALLUCCI D.ssa Floriana	NO
6	GIAMPAOLO D.ssa Margherita	SI

N	COGNOME E NOME	PRES
7	GIANNINI Avv. Giovanni	SI
8	LACARRA Avv. Marco	NO
9	LOSITO Dott. Fabio	SI
10	MAUGERI Prof.ssa Maria	SI
11	PAPARESTA Dott. Gianluca	SI
12	SANNICANDRO Ing. Raffaele	SI

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE Dott. MARIO D'AMELIO

IL PRESIDENTE, CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI, DICHIARA  
APERTA LA SEDUTA.







**COMUNE DI BARI**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI –  
APPROVAZIONE DISCIPLINARE ATTUATIVO**

**Il Sindaco, dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici, riferisce**

**PREMESSO CHE:**

- La comunità cittadina, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi che si concretano sia nella famiglia che fa riferimento all'istituto del matrimonio, sia nelle famiglie che si denotano per una convivenza stabile e duratura;
- tra i principi fondamentali espressi dall'art. 3 dello Statuto del Comune di Bari vi sono quelli volti a impegnare l'Ente, che *“sostiene e promuove l'affermazione dei diritti umani, la cultura della pace, della cooperazione internazionale e dell'integrazione etnico-culturale, ispirandosi ai principi dell'unità e dell'integrazione dell'Unione Europea”* nonché *“attua politiche sociali di tutela e sostegno della famiglia”* ;
- sin dal 18/07/2007 il Comune di Bari, con disposizione sindacale n° 64 di pari data, ha disposto l'adeguamento della procedura di costituzione delle famiglie anagrafiche, prevedendo l'espressa indicazione della natura del vincolo che lega la famiglia in attuazione dell'art. 4 del D.P.R. n° 223/89, prevedendo anche la coabitazione per *“vincoli affettivi”* ;

**RILEVATO CHE**

- sulla base della vigente normativa, la creazione di un nuovo *status* personale spetta unicamente al legislatore statale, ma deve riconoscersi al Comune la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione nazionale e le finalità a esso assegnate dall'ordinamento, tenendo conto della propria autonomia organizzativa e regolamentare, senza in alcun modo intaccare la vigente legislazione;
- il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, ha il fine di perseguire i compiti afferenti alla propria comunità locale ai sensi del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Comune di Bari, quindi, può operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità alle unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio e discriminazioni, con particolare riferimento anche alle persone LGBTQI e alle persone anziane;
- per raggiungere il suddetto obiettivo è necessario stabilire forme di identificazione delle unioni civili basate sul vincolo affettivo, così come previsto dalla L. 1228/54 (legge Anagrafica) e dal relativo regolamento attuativo DPR 223/1989 (Regolamento Anagrafico), ma *a latere* di quanto da tali norme previsto;

**AFFERMATO CHE**

- fermo restando i registri previsti dalla Legge e dal Regolamento Anagrafico, quindi, il Comune di Bari, può istituire uno o più elenchi per fini diversi e ulteriori rispetto a quelli propri

dell'anagrafe organizzati secondo dati e elementi contenuti anche nei registri anagrafici pubblici;

- l'iscrizione negli elenchi particolari ed eventualmente distinti di cui sopra non assume carattere costitutivo di *status* ulteriori e quindi di riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma assume solo effetti dichiarativi e per realizzare, nel rispetto della normativa sulla *privacy* (L. 196/2003), statistiche generiche per porre in essere eventuali azioni calibrate rivolte alle persone iscritte nell'elenco che l'Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela;
- i fini di cui sopra si ravvisano nell'equiparazione delle coppie formate da persone unite civilmente a quelle sposate o assimilate, agli effetti del pari riconoscimento alle prime, alle medesime condizioni, dell'accesso ai procedimenti, benefici e opportunità amministrativi previste dall'ordinamento a favore delle seconde, qualora compatibili anche con i vincoli di contabilità pubblica;
- infine, con deliberazione di indirizzo del 29/11/2012 la Giunta Comunale ha istituito il tavolo tecnico LGBTQI al fine di effettuare indagini, iniziative ed attività culturali e sociali nei confronti delle persone interessate, in sinergia con le associazioni e le realtà che da anni operano sul territorio;

#### **RITENUTO CHE**

- per i motivi sopra esposti, si rende opportuno disporre la tenuta, presso la Ripartizione Servizi Demografici Elettorali e Statistici, di un elenco dove iscrivere, secondo la distinzione operata dall'art. 4 del DPR 223/1989, le persone legate da vincoli diversi da quelli del matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma solamente da vincoli "affettivi" e/o di reciproca solidarietà, senza che tale elenco abbia valore anagrafico o costitutivo di *status* non previsto dalla legislazione vigente, ma solo a scopo di identificare, da parte della Amministrazione, i destinatari di specifiche azioni di parità;

EVIDENZIATO che l'organizzazione dell'elenco di cui sopra è demandata alla Ripartizione sopra citata, sulla base delle risorse e mezzi a disposizione della stessa e sulla base dell'allegato disciplinare attuativo, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Tanto si trasmette alla Giunta per la deliberazione in merito sulla base di quanto sopra esposto.

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista e fatta propria la proposta che precede a relazione del Sindaco, condotta sulla base dell'istruttoria posta in essere dalla Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici;

Considerato opportuno procedere ad istituire formalmente il registro delle unioni civili sottoforma di elenco secondo quanto sopra motivato, nonché approvare l'allegato disciplinare attuativo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visti:

- gli artt.2, 29 e 117 della Costituzione Italiana ;
- il TUEL D.Lgs n. 267/00
- l'art. 4 del DPR 223/1989
- l'art. 3 dello Statuto del Comune di Bari
- la disposizione sindacale n° 64 del 18/07/2007;

Visto il parere di regolarità tecnica del Direttore della Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici come in atti;

Ritenuto di omettere il parere di regolarità contabile del Direttore della Ripartizione Ragioneria, non prevedendo questo atto alcun impegno di spesa e/o accertamento d'entrata;

Vista la scheda di consulenza del Segretario Generale che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge

### ***DELIBERA***

Per i motivi indicati in narrativa che qui si danno tutti come integralmente riportati.

1. **DI APPROVARE** l'istituzione del Registro delle Unioni Civili sottoforma di elenco presso il Comune di Bari;
2. **DI APPROVARE** l'allegato disciplinare attuativo del registro di cui al punto precedente, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **DI DARE ATTO** che l'elenco di cui al punto sub 1) non ha alcuna relazione o interferenza con i registri anagrafici e di stato civile, o alcuna connessione con l'ordinamento anagrafico
4. **DI AFFIDARE** l'organizzazione materiale di quanto disposto ai punti precedenti al Dirigente della Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici;
5. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Direttore Generale e al Direttore della Ripartizione Personale affinché provvedano alle opportune modifiche del funzionigramma comunale.
6. **DI RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 ultimo comma del TUEL..

### **EMENDAMENTO:**

LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

RITENUTO di dover eliminare dalla seconda pagina della narrativa il comma 2) e sostituire il comma 3) come segue:

*“infine con deliberazione n. 678 del 29.11.2012 la G.M. ha istituito il tavolo tecnico LGBTQI al fine e di effettuare iniziative e attività culturali e sociali nei confronti delle persone omosessuali e trans gender, in sinergia con le associazioni e le realtà che da anni operano sul territorio”;*

SENTITA la consulenza del Segretario Generale “Favorevole alla proposta di deliberazione così come emendata dalla G.M., la consulenza è espressa verbalmente direttamente in seduta di Giunta;

CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano;

**D E L I B E R A**

1) **ELIMINARE** dalla seconda pagina della narrativa il comma 2) e sostituire il comma 3) come segue:

*“infine con deliberazione n. 678 del 29.11.2012 la G.M. ha istituito il tavolo tecnico LGBTQI al fine e di effettuare iniziative e attività culturali e sociali nei confronti delle persone omosessuali e trans gender, in sinergia con le associazioni e le realtà che da anni operano sul territorio”;*

2) **DI APPROVARE** l’istituzione del Registro delle Unioni Civili sottoforma di elenco presso il Comune di Bari;

3) **DI APPROVARE** l’allegato disciplinare attuativo del registro di cui al punto precedente, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) **DI DARE ATTO** che l’elenco di cui al punto sub 2 non ha alcuna relazione o interferenza con i registri anagrafici e di stato civile, o alcuna connessione con l’ordinamento anagrafico;

5) **DI AFFIDARE** l’organizzazione materiale di quanto disposto ai punti precedenti al Dirigente della Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici;

6) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Direttore Generale e al Direttore della Ripartizione Personale affinché provvedano alle opportune modifiche del funzionigramma comunale;

Di seguito,

il Presidente propone l’immediata eseguibilità del provvedimento stante l’urgenza;

**LA GIUNTA**


Aderendo alla suddetta proposta;

Ad unanimità di voti, resi verificati e proclamati dal Presidente;

**D E L I B E R A**

Rendere immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell’art.134 co.4 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n.267.





**COMUNE DI BARI**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI –  
APPROVAZIONE DISCIPLINARE ATTUATIVO**



## COMUNE DI BARI

### DISCIPLINARE ATTUATIVO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI E LA TENUTA DEL RELATIVO REGISTRO

#### Articolo 1 – Attività di sostegno delle unioni civili

1. Ai fini del presente atto per unioni civili si intende il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che facciano richiesta di registrazione ai sensi dei successivi articoli.
2. Gli atti dell'Amministrazione Comunale devono prevedere per le unioni civili le stesse condizioni di accesso delle famiglie coniugate, con particolare attenzione alle condizioni di svantaggio economico e sociale.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune intende ad assicurare alle coppie unite civilmente l'accesso ai procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate.
4. Il Comune promuove, attraverso singoli atti e disposizioni, la tutela ed il sostegno delle unioni civili, al fine di superare le situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
5. Il Comune favorisce tutte le iniziative per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili, al fine di garantire i principi di libertà individuale e assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini a prescindere dall'orientamento sessuale.
6. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
  - a) casa;
  - b) sanità e servizi sociali;
  - c) giovani, genitori e anziani;
  - d) sport e tempo libero;
  - e) formazione, scuola e servizi educativi;
  - f) diritti e partecipazione;
  - g) trasporti.
7. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili le stesse condizioni di accesso delle famiglie coniugate, con particolare attenzione alle condizioni di svantaggio economico e sociale.

#### Articolo 2 – Registro delle Unioni Civili

1. È istituito presso il Comune di Bari il Registro amministrativo delle Unioni Civili, tenuto come elenco.
2. Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e stranieri residenti anagraficamente nel Comune di Bari che costituiscono una famiglia anagrafica ai sensi della L. 1224/1954 e del DPR 223/1989, accertata in via amministrativa. (v. registro anagrafico).

### **Articolo 3 – Rilascio di attestato di famiglia anagrafica alle unioni civili basate su vincoli affettivi**

1. L'ufficiale di anagrafe rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di *"famiglia anagrafica basata su vincolo affettivo"* inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'art. 4 del DPR 223/1954, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente.
2. L'iscrizione nel Registro delle Unioni Civili avviene esclusivamente sulla base di una domanda e di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatte e compilate congiuntamente presso gli uffici del servizio anagrafico centrale della Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici, sito in Bari al Largo Fraccacreta 1, dove gli interessati dovranno recarsi personalmente, muniti di un documento di riconoscimento valido, nelle giornate e negli orari di apertura al pubblico degli sportelli.
3. Nel caso in cui la documentazione risulti regolare si procede all'iscrizione nel Registro, tenuto sottoforma di elenco, con decorrenza dalla data dell'istanza. Nel caso, viceversa, che la documentazione prodotta non risulti regolare, l'Ufficio provvederà a richiedere l'apposita integrazione. In tal caso l'iscrizione avverrà nel momento in cui all'Ufficio stesso perverrà la documentazione richiesta e da tale momento decorreranno gli effetti dell'iscrizione al Registro. In seguito all'iscrizione l'Ufficio provvederà a effettuare i dovuti controlli sulle dichiarazioni rese, e ad adottare i relativi provvedimenti di revoca dell'iscrizione nel caso in cui si verifichi l'insussistenza dei requisiti.
4. L'istanza di iscrizione al Registro delle Unioni Civili è gratuita e può essere effettuata anche da chi, già alla data di entrata in vigore del presente atto, è iscritto nella Lista Anagrafica Comunale con convivenza di fatto per motivi affettivi.
5. Il venir meno della situazione di coabitazione e di residenza nel Comune di Bari produce la cancellazione dal Registro che può essere disposta d'ufficio o su

comunicazione di una o entrambe le parti. Nel caso che permanga la coabitazione ma vengano meno i rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene esclusivamente su richiesta di una o entrambe le parti interessate. Il venir meno dei rapporti affettivi o della reciproca assistenza morale e/o materiale dà luogo all'eventuale scissione della famiglia anagrafica ai sensi degli artt. 4 e 10 del DPR 223/1989.

6. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell'Amministrazione Comunale.
7. L'iscrizione al Registro delle Unioni Civili avviene a mezzo di trascrizione in apposito elenco cartaceo o informatico dei dati e della volontà delle coppie richiedenti, prevedendo l'espressa decisione di convivenza nel medesimo luogo di residenza e la dichiarazione ai sensi della L. 196/2003 relativa al trattamento dei dati forniti.

#### **Articolo 4 – Disposizioni attuative e finali**

1. Il Registro di cui all'articolo 2 precedente ha mero valore dichiarativo, identificativo e informativo per l'Amministrazione delle coppie di fatto e non genera alcun diritto anagrafico o di stato civile secondo la legislazione vigente.
2. La consultazione del Registro può essere operata solo per i dati del richiedente la stessa. Non è ammessa la pubblicità di tutti i dati contenuti nel Registro.
3. Al fine di controlli interni all'Amministrazione Pubblica e/o per la redazione di statistiche, il Registro potrà essere consultato con espressa autorizzazione del Dirigente responsabile e/o del responsabile della tenuta del Registro stesso. Tutti gli altri soggetti pubblici e/o privati non potranno conoscere i dati identificativi contenuti nel registro, a tutela della privacy degli iscritti.
4. L'ufficiale di anagrafe o di stato civile, individuato dal Direttore della Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici, sarà responsabile della tenuta del Registro e dei dati trattati.
5. In fase di prima attuazione, è ammessa la revisione d'ufficio del Registro di cui all'articolo 2 che precede, dopo un anno dalla data di apertura dello stesso, prevedendone l'incrocio con i dati anagrafici risultanti alla Ripartizione.
6. Dopo la data di cui al precedente comma, l'allineamento dei dati tra il Registro di cui all'articolo 2 che precede e quelli anagrafici previsti dalla legge non è prevista, ma verrà effettuata solo a domanda di parte o in fase di rilascio dell'attestazione prevista dall'articolo 3 precedente.



Ripartizione Servizi Demografici - Elettorali - Statist.

**SCHEMA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO  
GENERALE**

N. 2013/00007

del 22 GENNAIO 2013

**OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI – APPROVAZIONE  
DISCIPLINARE ATTUATIVO**

**TIPO PROPOSTA G.M.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Positivo ---**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

**COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL  
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L.**

**ANNOTAZIONI :**

**Positivo NULLA DA OSSERVARE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLA PRESENTE  
PROPOSTA SULLA BASE DEL PARERE TECNICO COSI' COME ESPRESSO AI SENSI DI  
LEGGE.**

Bari, 22/01/2013

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Mario D'Amelio

**OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI – APPROVAZIONE  
DISCIPLINARE ATTUATIVO**

**PARERI ESPRESI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L.  
SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

1) Parere di regolarità tecnica:

Positivo

---

Bari, li 21/01/2013

Il responsabile

Umberto Ravallese

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE  
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE  
Mario D'Amelio

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per \_\_\_\_ giorni consecutivi.

Bari,

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

L'incaricato

Bari,

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, con la pubblicazione, per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet  
<http://albo.comune.bari.it>